

La Manovra correttiva 2017

Sintesi didattica delle novità introdotte

di Emanuele Perucci

Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 95 del 24 aprile 2017 (Supplemento ordinario n. 20) è stato pubblicato il *decreto legge 24 aprile 2017, n. 50*, recante *Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*. Il decreto è stato poi convertito con modifiche dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Di seguito sono illustrate le principali novità, tra le quali si segnalano in particolare:

- il nuovo trattamento fiscale per gli affitti brevi;
- le novità in tema di prestazioni occasionali;
- la modifica alla disciplina del *patent box*;
- le nuove aliquote Iva;
- la modifica dei termini per la detrazione Iva.

Il trattamento fiscale degli affitti brevi (art. 4)

È stata estesa, a decorrere dal 1° giugno 2017, agli affitti per periodi inferiori ai 30 giorni la possibilità di usufruire dell'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca (attualmente pari al 21%). Qualora la locazione avvenga mediante operatori terzi intermediari, questi ultimi rivestiranno il ruolo di sostituti d'imposta, trattenendo l'importo corrispondente alla cedolare a titolo di acconto o d'imposta e provvedendo a trasmettere telematicamente i dati relativi ai contratti in questione e conclusi per il loro tramite.

I contratti di locazione che rientrano nella nuova disciplina sono quelli a uso abitativo, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa.

La cessione delle detrazioni Irpef condominiali (art. 4 bis)

Nei casi di interventi di riqualificazione energetica nelle parti comuni di edifici condominiali, per i quali spettano delle detrazioni, i soggetti che si trovano nella *no tax area* possono cedere il credito corrispondente alla detrazione non usufruita ai fornitori che hanno effettuato i lavori condominiali o ad altri soggetti privati.

Le prestazioni occasionali (art. 54 bis)

È stata prevista l'esenzione da imposizione per le attività occasionali, con l'introduzione del diritto a una copertura previdenziale, assicurativa e infortunistica. Il reddito massimo annuo di natura occasionale che può essere percepito da ogni lavoratore è stato fissato a 5.000 euro, di cui 2.500 euro da uno stesso committente. Il committente ha un limite di spesa annua per lavoratori occasionali pari a 5.000 euro, che si riduce a 2.500 euro per uno stesso lavoratore.

Il patent box (art. 56)

La disciplina del *patent box* è stata modificata con l'esclusione dei marchi dai beni agevolabili e l'inserimento, tra i redditi che beneficiano del regime speciale, di quelli derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, legati da vincoli di complementarità. L'esclusione vale solo per le istanze presentate dal 2017, mentre per quelle presentate nel biennio precedente i soggetti beneficiari potranno continuare ad usufruire dell'agevolazione sul marchio per tutto il quinquennio.

L'Iri (art. 58)

È stato introdotto il meccanismo del credito d'imposta per evitare la doppia imposizione sulle somme prelevate da riserve accantonate mediante utili assoggettati a Iri, in caso di fuoriuscita dal regime, anche a seguito della cessazione dell'attività. Queste somme, nei limiti in cui sono state assoggettate a tassazione separata al 24%, concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori o dei soci a cui viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 24%.

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 9 bis)

Sono stati introdotti gli indici sintetici di affidabilità fiscale dei contribuenti, cui sono correlati dei benefici, consistenti in un regime premiale "crescente" in base al grado di *compliance* (per esempio: la riduzione dei termini per l'accertamento, l'esclusione dal redditometro, le compensazioni semplificate). Gli indici, espressi su una scala da 1 a 10, sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

La rottamazione delle liti tributarie (art. 11)

È consentita la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, con l'esclusione del pagamento sia delle sanzioni sia degli interessi di mora. La rottamazione può essere estesa ai tributi locali, qualora Regioni, Province e Comuni decidano di estendere l'applicazione delle norme nazionali alle controversie tributarie in cui è parte il medesimo ente.

Il visto di conformità (art. 3)

Il tetto delle compensazioni effettuabili senza apposizione del visto di conformità è stato ridotto: il nuovo limite passa da 15.000 a 5.000 euro e incide sulle dichiarazioni dei redditi, sulla dichiarazione Irap e sull'Iva annuale.

È ora obbligatorio l'utilizzo del canale telematico fornito dall'Agenzia delle entrate per ogni tipologia di compensazione riguardante i soggetti titolari di partita Iva, indipendentemente dall'importo.

È vietata la compensazione di crediti per il pagamento di somme dovute a seguito del controllo da parte dell'Agenzia delle entrate.

Le aliquote Iva (art. 9)

Sono state previste nuove aliquote Iva ridotte (attualmente l'Iva ridotta è pari al 10%):

- 11,5% nel 2018;
- 12% nel 2019;
- 13% dal 2020.

L'aliquota Iva ordinaria passerà dal 22% al 25% a partire dal 2018.

La registrazione delle fatture di acquisto (art. 2)

I termini per operare la detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti effettuati nell'esercizio della propria attività d'impresa o professionale sono stati ridotti. L'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta può ora avvenire, al più tardi, entro la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto in questione è sorto (prima della modifica, invece, la detrazione poteva essere fruita entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al secondo anno successivo).

Le fatture di acquisto devono essere registrate entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno di ricezione del documento.

Lo *split payment* (art. 1)

È stato ampliato il numero dei soggetti obbligati a trattenere e versare direttamente l'Iva dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti pubblici. La norma estende l'obbligo anche ai professionisti che erogano i loro servizi alle pubbliche amministrazioni.

La *web tax* (art. 1 bis)

È stato introdotto un procedimento di «cooperazione e collaborazione rafforzata» riservato a tutti i soggetti non residenti, indipendentemente dal tipo di attività esercitata, con benefici in termini sanzionatori sia a livello amministrativo che penale. Possono accedervi i gruppi multinazionali che operano nel territorio nazionale ed effettuano cessione di beni e prestazioni di servizi in Italia per un ammontare superiore a 50.000.000 di euro.

L'Ape sociale (art. 53)

Sono state definite le caratteristiche che devono avere determinate attività lavorative ai fini della corresponsione dell'anticipo pensionistico, il cosiddetto "Ape sociale", e dei benefici in favore dei lavoratori precoci.

L'Ape sociale consiste in un assegno pari alla pensione, purché di importo lordo non superiore a 1.500 euro mensili, riconosciuto a determinate categorie di lavoratori a partire da almeno 63 anni di età e fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia o a quella anticipata.

Le monete da uno e due centesimi (art. 13-quater)

A decorrere dal 1° gennaio 2018 sarà sospeso il conio da parte dell'Italia di monete metalliche in euro di valore unitario pari a un centesimo e a due centesimi di euro. Le monete già coniate continueranno a rimanere in circolazione.